

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con il 31.12.2010 viene a scadere l'accordo di collaborazione e partenariato con la Società Cooperativa Onlus "L'Arca" di Cuneo concernente l'attività svolta a favore degli immigrati presso il "Centro Migranti" costituito dal Comune sin dall'anno 1997;
- presso tale Centro sono assicurate attraverso la Cooperativa anzidetta molteplici e diversificate attività "di rete" che coinvolgono sia questo Comune, sia altri attori del territorio, sia organismi sovraordinati (quali: ANCI, Ministero Interni, ecc.) che, nel tempo, hanno avuto modo di avviare anche presso il nostro Comune attività sperimentali;
- il progetto dell'attività, comprende a grandi linee:
 - a) Funzioni informative di orientamento generale e accoglienza,
 - b) Funzioni di "sportello" pubblico, procedure per il permesso di soggiorno;
- la progettualità b) è quella che, al momento, maggiormente implica una pluralità di rapporti: discende da un protocollo d'intesa tra il Comune, l'ANCI, il Ministero Interni, e la Cooperativa stessa che ha dato il via a una sperimentazione inerente la semplificazione di procedure per il rinnovo/rilascio dei permessi di soggiorno;
- con accordo aggiunto, tuttora in vigore, e con contributo specifico dell'Amministrazione Provinciale tale funzione è stata potenziata per il periodo 01.05.2010/30.04.2011 implementandone temporaneamente gli orari e alcune funzioni;

Considerato che nel decorso periodo si sono avviati opportuni contatti con la Cooperativa anzidetta al fine di definire la progettualità per l'anno 2011 (tradotta nell'accordo di collaborazione n. 70385 del 20 dicembre 2010) in considerazione dei fatti che:

- la Cooperativa Onlus L'ARCA è l'unica cooperativa sul territorio iscritta alla 1^a sezione del Registro degli organismi che svolgono attività a favore degli immigrati a sensi art. 54 del DPR 31.08.1999, n.394 come modificato dal DPR 18.10.2004, n.334;
- la medesima ha svolto coerentemente e con soddisfazione di questo Comune nel decorso periodo l'attività che è sicuramente contraddistinta da evidenze di carattere e natura tecnica e costantemente innovative;
- la medesima pone in campo proprio risorse economiche, e strumentali per realizzare quanto richiesto dal Comune e per ampliare i contenuti in modo coerente; la compartecipazione per l'anno 2011 è riepilogata nella nota della Cooperativa stessa in data 20 dicembre u.s.;
- ne è inoltre evidente il radicamento sul territorio qual garanzia anche di sviluppo di percorsi ulteriori;

Atteso altresì che, pur appartenendo la presente procedura alla sfera dell'accordo di collaborazione (art.9 DGR 22.05.2006, n.76 – 2953) e non a quella dell'affidamento di servizi, il ricorso a detta cooperativa può inquadrarsi, per estensione o analogia, nella previsione di cui all'art.41 del RD 23.05.1924, n.827 che consente il ricorso a forme di contratto a trattativa privata (qui, peraltro, si è al di sotto dei limiti UE) e nella previsione di cui all'art.57, 2° comma lettera b), del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 ove si fa riferimento a "*ragioni di natura tecnica o artistica*" e a "*diritti esclusivi*";

Per tale accordo di collaborazione per l'anno 2011 (esclusa la progettualità integrativa) il Comune si impegnerà nel concedere i locali del Centro stesso nella forma del comodato gratuito e a riconoscere un importo mensile di € 3.745,00 (oltre all'IVA nella misura di legge);

Ritenuto opportuno provvedere in merito e visto l'art.9 della DGR 22.05.2006, n.76 – 2953 avente per oggetto “L.R. 8.01.2004, n.1, art.31 – atto di indirizzo e per regolamentare: rapporti tra gli Enti Pubblici e il terzo settore – Approvazione”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9/03/2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2010/2012;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16/03/2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio—Educativo — Dr. Renato PERUZZI ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale — Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi e le considerazioni di cui in premessa, l'accordo di collaborazione prot. n. 70385 del 20.12.2010 con la Società Cooperativa Onlus “L'Arca” corrente in Via Amedeo Rossi n. 2 – Cuneo P.IVA 02644790046 concernente la gestione delle attività del Centro Migranti per l'anno 2011, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di impegnare, a tal fine, la spesa di complessivi presunti € 46.737,60 al Titolo I, Funz. 10, Ser. 04; Int. 03 Capitolo 4630000 “Interventi a sostegno di immigrati extracomunitari” del bilancio 2011 (C.I. 2011/565) (C.C. n. 10401) che presenta, in ambito programmatico pluriennale, la necessaria capienza, dando atto che ai relativi pagamenti si procederà a norma degli artt. 32 e 33 del vigente regolamento di contabilità;
3. di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Sig. Stefano Bongiovanni Responsabile del Servizio di Gestione Attività Socio Educative.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere in relazione alla data di scadenza dell'accordo di collaborazione e per dare continuità alle azioni di cui trattasi;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Città di Cuneo
Settore Socio Educativo

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITÀ CONNESSE AL
“CENTRO MIGRANTI”
Anno 2011

1 - FINALITA' DEL CENTRO:

Il Comune di Cuneo pone a disposizione del territorio il “Centro Migranti” - di seguito per brevità denominato “Centro”- quale punto di informazione e di raccordo per gli immigrati e per i servizi loro rivolti, realizzati o realizzabili col concorso di più e diversi attori nei limiti di fattibilità, coordinabilità e disponibilità di risorse.

Il “Centro” ha sede in Cuneo nei locali meglio successivamente definiti. Esso opera per le azioni di supporto nello spirito generale di rappresentare un ponte tra le diverse comunità, le iniziative comunali e i servizi del territorio in materia di immigrazione.

Il Comune di Cuneo e la Società Cooperativa Onlus “L’Arca”, di riconosciuto radicamento sul territorio, di comprovata esperienza e regolarmente iscritta alla prima sezione del Registro degli organismi che svolgono attività a favore degli immigrati, ai sensi dell’articolo 54 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, così come modificato dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, condividono il rapporto di collaborazione valido per l’anno 2009 a sensi dell’articolo 9 della Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2006, n.79-2953 all’oggetto “*L.R. 8 gennaio 2004 n.1, art.31 – Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore: Approvazione*” secondo l’articolato che segue.

2 – IL CENTRO COME ATTIVITA' INFORMATIVA E DI ORIENTAMENTO GENERALE

L’attività informativa svolta all’interno del Centro si armonizza con altre eventuali attività disposte da altri soggetti pubblici nei medesimi locali e sul territorio.

Il Centro Migranti svolge un’attività informativa e di orientamento a carattere generale caratterizzandosi come luogo di “primo filtro” per un’azione efficace di segretariato sociale e di azione orientativa che sappia leggere i bisogni degli utenti ed offrire le risposte più adeguate facendo affidamento sulla rete dei servizi operanti sul territorio.

L’attività individuata col termine “informativa”, si realizza fornendo informazioni, guida, appoggio e aiutando ad acquisire abilità e autonomie alle persone poste al centro dell’attenzione come singole individualità nelle. Più dettagliatamente l’attività abbraccia le seguenti caratteristiche:

- a) Centro quale punto stabile di riferimento per gli immigrati e di raccordo tra i diversi servizi del territorio;
- b) Consulenza in materia amministrativa, giuridico-legale, sanitaria, lavorativa, formativa, scolastica, ecc.;

- c) Accoglienza e informazioni di carattere generale e di orientamento nella nuova realtà e nei servizi che la contraddistinguono (lavoro, casa, sanità, istruzione, , ecc.) anche in rapporto con i servizi stessi (Comune, Consorzio, Questura, ASL, ecc.);
- d) Colloqui su adempimenti e procedure atte a regolarizzare, in esito alle normative vigenti, le posizioni dell'utente rispetto a primi ingressi, autorizzazione al lavoro, asilo politico, cittadinanza, permesso di soggiorno, iscrizioni anagrafiche, servizio sanitario e altre pratiche burocratiche;
- e) Contatti con Ministeri, Consolati, Ambasciate sia italiani che esteri ecc.;
- f) Raccordo con altri servizi assicurati all'interno del Centro da altri Enti e con gli altri "attori" pubblici esistenti sul territorio relativamente alla materia immigrativa, con particolare riguardo alle azioni socio-assistenziali e socio-educative, fatto salvo quanto completato dall'art. 6/Bis;
- g) Rilevazione dei flussi dell'utenza e degli altri "attori" del territorio mirata a fornire elementi utili alla rilevazione dei bisogni, alla verifica delle necessità, delle linee d'azione e al coordinamento delle prassi.

Sono esclusi gli interventi di marcato carattere socio-assistenziale (quali, ad esempio, erogazione contributive, biglietti viaggio, collocazione in strutture, ecc.) e oneri concernenti le altre attività proposte da altri attuatori all'interno del Centro.

Le prestazioni e i servizi oggetto del presente articolo sono offerte agli utenti in forma gratuita, senza dunque possibilità di richiesta agli stessi di somme di denaro o altri compensi.

Fa carico a chi conduce il Centro predisporre semestralmente al Comune una relazione circa l'andamento del servizio e il conseguimento degli obiettivi e, periodicamente, rilevare i flussi di cui alla lettera g) secondo le indicazioni operative da concordarsi con il Comune. Quest'ultima rilevazione dovrà documentare la presenza degli operatori, l'andamento del servizio in termini quantitativi (ore di apertura, utenti) e qualitativi (tipo di attività svolta), le eventuali criticità riscontrate, la verifica del lavoro svolto con gli altri servizi del territorio, e ogni altro dato che avesse ad essere richiesto dal Comune a fini statistici e conoscitivi o utile per la valutazione della ricaduta dell'azione e/o per la ricalibratura degli obiettivi.

3 – IL CENTRO QUALE SPORTELLLO PUBBLICO

Presso il Centro viene realizzata la sperimentazione di processi relativi alla semplificazione delle procedure per il rilascio e il rinnovo dei permessi e delle carte di soggiorno assegnata al Comune da parte dell'ANCI alla luce del protocollo d'intesa firmato tra il Ministero dell'Interno e l'ANCI stessa nonché ogni altra forma di sperimentazione ritenuta consona e sostenibile.

La funzione di cui trattasi avviene altresì in ambito di rete allargata di Comuni, eventualmente definita in appositi accordi interistituzionali.

L'apertura del Centro è integrata ai fini del presente articolo con la presenza di operatori che svolgono le funzioni di "Sportello" e che partecipano in raccordo con il Comune alle fasi formative e di verifica promosse dall'ANCI e/o dalle altre Istituzioni.

A ristoro dell'onere conseguente, la Cooperativa Sociale "L'Arca" è autorizzata a riscuotere dagli utenti una tariffa nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale.

4 – IL CENTRO QUALE ATTORE ALL'INTERNO DI RETI DI SERVIZI

Possono essere attribuite al Centro ulteriori funzioni a livello di “rete” locale di servizi e/o potenziate le funzioni stesse se definite tra i diversi Enti cointeressati, previa definizione dei costi aggiuntivi necessari e delle forme di compartecipazione e partnership.

La Cooperativa Sociale L'Arca può realizzare in modo autonomo ovvero attraverso l'intervento finanziario di altri Enti ulteriori attività ispirate alla funzionalità del Centro, con assenso del Comune, senza maggiori oneri a carico del medesimo e compatibilmente con i progetti già condotti nel suo ambito o con progetti atti a promuovere l'integrazione alla mondialità e alla pluralità.

Parimenti il Comune potrà ideare e realizzare in accordo con la Cooperativa ulteriori percorsi compatibili con l'attività del Centro medesimo in sinergia con altri Enti, con altre espressioni del privato sociale ovvero integrando il presente accordo.

Sarà cura della Cooperativa “L'Arca” contabilizzare separatamente le funzioni di cui agli articoli 2 e 3 da eventuali altre funzioni aggiuntive o integrative espletate od intraprese.

Entro la scadenza dell'accordo – ed ogniqualvolta se ne ravvisi la opportunità – i collaboranti nel contesto del presente accordo verificano dati e andamenti gestionali dell'intera attività espletata o di parte di essa.

5 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il funzionamento del Centro si articola su un orario settimanale di ore 20, in almeno 5 giorni feriali settimanali, salvo integrazioni indotte a norma di nuove funzioni attribuite a sensi dell'articolo 4.

L'apertura al pubblico dovrà almeno essere assicurata per 5 giorni alla settimana, per un monte ore non inferiore a 12 e con almeno una apertura pomeridiana. E' ammesso, ferma restando l'apertura del Centro, il funzionamento parziale del servizio per un periodo non superiore ai cinque giorni lavorativi in concomitanza o prossimità con ciascuna delle festività del 15 agosto e di fine anno.

La Cooperativa Sociale “L'Arca” formula l'orario e il calendario del Centro in modo da assicurare, con la presenza delle attività realizzate da altri attori, la maggior apertura e fruizione possibile dei locali destinati agli interventi.

Ad essa fa carico, oltre all'impegno di cui ai precedenti commi, garantire la apertura, la chiusura, la sorveglianza dei locali anche in occasione di eventuali incontri o attività che avessero ad essere richieste dal Comune in momenti diversi della giornata.

Sarà comunque l'unico responsabile dei locali che il Comune ad esso mette a disposizione con il presente accordo.

L'articolazione oraria del funzionamento del Centro e di apertura al pubblico dovranno essere comunicati al Comune.

Il servizio non potrà in nessun caso essere interrotto o sospeso.

6 – OPERATORI

La Cooperativa Sociale “L'Arca” impiega proprio personale necessario ed idoneo per il buon andamento del servizio, appartenente alle qualifiche:

di “assistente sociale”, di “educatore professionale” o equipollenti per le funzioni di cui all'articolo 2 e per il coordinamento generale,

altri operatori idonei relativamente alle funzioni di cui all'articolo 3.

Comunica, scegliendolo tra essi, il Responsabile della conduzione del Centro.

Potrà, in aggiunta, avvalersi di organizzazioni cooperativistiche, associative e del volontariato sia per la realizzazione di attività con le persone sia per le prestazioni logistiche attinenti la gestione strutturale del Centro.

È tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene e sicurezza del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti o che saranno emanate in materia di personale.

Il Comune resterà estraneo al rapporto instaurato tra la Cooperativa e i propri operatori, anche volontari, fornitori e prestatori di servizio, tirocinanti.

Parimenti, il Comune viene sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e a cose derivanti dall'esecuzione di quanto contemplato dalla presente convenzione ovvero dei locali di cui all'articolo seguente.

7 – LOCALI

Sede di svolgimento dell'attività sono i locali che il Comune di Cuneo pone a disposizione in comodato gratuito siti in Cuneo, Via Santa Maria, numero civico 9, di una superficie commerciale di mq. 130 circa e in Via Santa Croce, numero civico 3 di una superficie commerciale di mq. 113 circa, su due piani collegati.

I locali di Via Santa Maria, 9 sono espressamente destinati alle funzioni di cui al punto 2.

I locali di Via Santa Croce, 3 potranno fornire supporto a tali attività ovvero essere destinati allo sviluppo delle attività dell'art. 3 e/o ad altre attività che il Comune avesse a richiedere o realizzare senza ulteriori oneri.

I locali vengono concessi in comodato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che il comodatario dichiara espressamente di conoscere e accettare.

L'Amministrazione Comunale potrà disporre il trasferimento anche in corso d'anno ad altri locali.

8 – ONERI A CARICO DELLA COOPERATIVA SOCIALE

Escluso quanto posto a carico del Comune dall'articolo 10 e oltre quanto necessario al funzionamento secondo il presente accordo, sono a carico della Cooperativa "L'Arca" tutte le spese inerenti l'uso dell'immobile in comodato, ivi compreso l'arredamento, eventuali adeguamenti che non incidano sulla struttura dei locali, pulizia, manutenzione ordinaria, apertura e chiusura, sorveglianza, regolazione accessi, ecc.

Il comodatario non potrà utilizzare l'immobile avuto in comodato per scopi diversi da quelli attuali senza il preventivo consenso scritto del Comune, fatto salvo quanto indicato all'articolo 9.

L'immobile dovrà essere riconsegnato al Comune di Cuneo in buono stato d'uso al termine del comodato. Le opere eventualmente realizzate ai fini di un miglioramento funzionale dei locali resteranno di proprietà del Comune di Cuneo senza che il comodatario possa chiedere alcun rimborso o indennizzo.

In ogni caso la Cooperativa Sociale "L'Arca" sarà per il Comune l'unico responsabile e referente dell'uso dei locali stessi, anche se effettuato da altri servizi o attuatori.

Eventuali danni in dipendenza dell'uso del fabbricato concesso, dovranno essere risarciti dal comodatario sulla base di una stima redatta d'accordo tra le parti o, in difetto, dal collegio arbitrale.

Fanno inoltre carico alla Cooperativa Sociale oneri ed incombenze di compartecipazione sia finanziarie, sia umane, sia strumentali/tecnologiche ispirate al funzionamento del Centro e alla sua migliore efficacia. La valorizzazione di tale compartecipazione per l'anno 2010 è riepilogata nella nota in data 27 novembre 2009.

9 – TUTELA E RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il Comune di Cuneo, titolare del trattamento dei dati personali, designa la Cooperativa Sociale "L'Arca" quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

Essa procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione; in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio condotto;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi nè diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del presente accordo. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti alla Civica Amministrazione entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal D.P.R. 318/89.

La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini dell'applicazione di eventuali penalità da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'aggiudicataria è comunque obbligata in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della medesima.

10 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune riconosce alla Cooperativa Sociale per lo svolgimento della presente attività per l'anno 2011 un importo di € 3.745,00 mensili, (oltre all'IVA nella misura di legge), discendente dal seguente conteggio riferito alle funzioni di cui agli articoli 2 e 3, al lordo della compartecipazione della Cooperativa medesima:

attività informativa e di orientamento: € 1.945,00

sportello pubblico (al netto dell'introito da tariffe): € 1.800,00

La corresponsione viene effettuata a rate posticipate, entro 90 giorni dalla data di ricezione al protocollo comunale di regolari documenti contabili, liquidate dal competente ufficio previo controllo quantitativo del servizio reso e subordinatamente alla dimostrazione dell'avvenuta corresponsione degli oneri diretti al personale e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di legge.

Il Comune si fa carico degli oneri relativi all'affitto dei locali di cui sopra nonché delle spese inerenti il riscaldamento, la somministrazione dell'energia elettrica e dell'acqua potabile.

11 – CONTROLLI E PENALITÀ

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto, effettuando, anche a mezzo dei propri funzionari, verifiche presso il Centro.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione della presente convenzione ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà in forma scritta gli addebiti prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a dieci giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora la Cooperativa non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate, potrà irrogare una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 11.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi convenzionali sono irrogate in misura variabile tra € 100,00 e € 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.

In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni, il Comune potrà procedere alla risoluzione della convenzione così come precisato nel successivo articolo 11.

L'ammontare della penalità sarà trattenuto sui corrispettivi dovuti ovvero versato direttamente.

12 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO – SOSTITUZIONE DEL COMUNE

La civica amministrazione ha facoltà di risolvere l'accordo, ai sensi dell'articolo 1456 cc e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore;
- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate dalla civica amministrazione, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del Centro o di una qualsiasi delle sue parti;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un bimestre;
- eventi di frode, accertata dalla competente autorità giudiziaria;
- subappalto;
- apertura di una procedura giudiziale e/o messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività.

La facoltà di risoluzione è esercitata con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere all'infuori di quanto ascrivibile alle fasi progettuali regolarmente adempiuti fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione della convenzione sorge per l'amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della Cooperativa "L'Arca".

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la Cooperativa dalle responsabilità civili e penali in cui sia eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione, previo motivato provvedimento formale e dando un preavviso di almeno tre mesi, per motivi di pubblica necessità.

Le parti potranno inoltre risolvere consensualmente la presente qualora vengano meno le condizioni ed i presupposti che l'avevano determinata.

13 – CONTROVERSIE:

Ogni controversia verrà devoluta ad un Collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo fra le parti; in difetto d'accordo verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Cuneo su richiesta della parte più diligente.

Il collegio arbitrale deciderà anche in via irritale secondo equità.

Il lodo arbitrale, che verterà anche sulle spese, è inappellabile.

14 – DURATA:

La durata del presente accordo è fissata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011.

Per quanto non esplicitamente contemplato si fa riferimento alle norme del codice civile in quanto compatibili.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, ivi comprese quelle di eventuale registrazione, sono a carico della Cooperativa "L'Arca".

Cuneo, 20 dicembre 2010

Prot. n. 70385

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
